

0498242152

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA****PROVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA E TRENTINO ALTO ADIGE***Piazza Castello, 12 - 35141 Padova - Tel. 049 82 42 111 - Fax 049 82 42 152 - (e-mail :pr.padova@giustizia.it)**Ufficio Segreteria - Relazioni Sindacali*

Al Rappr.te Reg. FSA- CNPP  
Sig. De Cieri Enzo  
c/o Casa Circondariale di  
**VERONA**

Alla Segreteria Regionale U.S.P.P.  
(UGL FNPP-CLPP-LISIAPP)  
UNIONE SINDACATI DI  
POLIZIA PENITENZIARIA  
c/o PRAP Triveneto  
**PADOVA**

Alla Segreteria Provinciale  
S.I.A.P.Pe  
Sig. Curcio Salvatore  
c/o Casa Reclusione di **PADOVA**

Oggetto: Personale di Polizia Penitenziaria. Giornata di riposo settimanale e prestazioni di lavoro straordinario.

Si trasmette, per opportuna informativa, nota nr. 999/U.S.T. - EG del 03.02.2009 diramata alle Direzioni del Distretto, inerente a quanto in oggetto.

Il Provveditore Regionale  
- Dott. Felice Bocchino -



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE PER IL VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA - TRENTINO ALTO ADIGE  
35100 PADOVA - P.zza Castello, 12 - Tel. 049/8242111 - Fax 049/8242155-156

Prot. N. 999 /U.S.T. - EG

Padova, 3 FEB. 2009

**Alla Direzione Generale Personale e Formazione  
DAP - ROMA**

**Alle Direzioni degli Istituti/U.E.P.E. del Distretto  
LORO SEDI**

**Oggetto: Personale di Polizia Penitenziaria. Giornata di riposo settimanale e prestazioni di lavoro straordinario.**

Con riferimento alla delicata e controversa tematica in oggetto ed a seguito delle molteplici Lettere Circolari Dipartimentali emanate sul punto (n. GDAP-02009091-2007 del 22 giugno 2007; GDAP 0222617-2008 del 27 giugno 2008; n. GDAP 0439802-2008 del 23 dicembre 2008) lo scrivente - anche alla luce del fatto che alcune pronunce del Dipartimento appaiono di difficile interpretazione (ad es. vedasi nota Prot. n. 0313718 del 12 ottobre 2007 indirizzata all'OSAPP) - ritiene necessario chiarire quanto segue.

In primo luogo, è opportuno evidenziare che gli istituti dello straordinario, dell'indennità ex art. 10 co. 3 DPR 170/07 e del riposo-recupero trovano fondamento - come si vedrà meglio successivamente - in *ratio* distinte e separate: da ciò ne discende che tali diritti in tanto possono essere riconosciuti al dipendente in quanto si realizzano volta per volta gli specifici presupposti contemplati dalla normativa di riferimento.

Ciò detto - al fine di dirimere ogni dubbio esplicitato nei quesiti pervenuti dalle Direzioni in indirizzo - si rappresenta che, ai sensi della vigente normativa:

- 1) **il computo dello straordinario va effettuato su base settimanale, a partire dalla 37ª ora di servizio concretamente lavorata dal dipendente in tale arco temporale (cioè una volta espletate le 36 ore settimanali).**

0498242152

Infatti, da una disamina del vigente quadro normativo si desume che l'**orario di lavoro ordinario** del personale di Polizia Penitenziaria è pari a 36 ore *settimanali* (art. 11 L. 395/90, art. 12 DPR 395/95, art. 10 co. 1 DPR 170/07). Tale orario di lavoro viene articolato dall'Autorità Dirigente in un **orario di servizio** (art. 8 Accordo Quadro Nazionale 2002 - 2005) così modulato:

- su turni;
- su 5 giorni;
- su 6 giorni;
- flessibile.

Per quanto concerne la modulazione dell'**"orario di servizio su turni"**, sempre l'art. 8 (co. 4 e 5) sopra richiamato prevede normalmente che i turni - della durata di 6 ore - siano articolati su quattro quadranti orari nelle 24 ore, salva *"la possibilità di deroga a tale principio [...] demandata alla contrattazione decentrata"*. Tale possibilità di deroga vale pure - con le medesime modalità - per *"...l'articolazione dei servizi su turni diversi, organizzata con orario di lavoro settimanale su 6 o 5 giorni lavorativi [...]"* Ciò significa quindi che la contrattazione decentrata può disciplinare un **orario di servizio ordinario** su turni diversi da quello che contempla 6 ore per 6 giorni lavorativi, prevedendo ad esempio un orario di servizio con turni giornalieri di 8 ore (c.d. 3 quadranti).

E' di tutta evidenza dunque che - ferma restando la circostanza per la quale l'orario di lavoro ordinario settimanale è di 36 ore - possono essere programmati **turni ordinari giornalieri** da 6 ore, da 8 ore o - in casi eccezionali e sempre suffragati da contrattazione decentrata - addirittura da 12 ore (ad es. personale tutela e scorte in forza all'USPEV).

Alla luce di quanto sopra - proprio perché trattasi di turni del tutto ordinari, disciplinati dall'Accordo Quadro Nazionale ovvero da apposita contrattazione decentrata - gli orari effettuati dal personale in quella giornata non danno luogo, in quanto tali, alla attribuzione automatica dello straordinario, da attribuirsi invece su base settimanale a decorrere dalla maturazione della 37ª ora di lavoro svolto nell'arco del 7 giorni (cioè 1 ora in più *dell'orario di lavoro settimanale* denominato, per l'appunto, *ordinario*).

Tale soluzione non solo emerge chiaramente dal quadro normativo esaminato ma è altresì confermato pure dalla ultima Circolare DAP-DGPF prot. n. 0439802 del 23 dicembre 2008, secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario *"saranno quantificate al termine della settimana"*.

\* \* \*

- 2) **L'indennità ex art. 10 co. 3 del citato DPR spetta all'operatore di Polizia Penitenziaria a prescindere dalla circostanza per la quale il servizio che egli è chiamato a svolgere - per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio - ricada in un orario di lavoro ordinario o straordinario.**

Con riguardo all'**indennità** in parola, si evidenzia che tale somma viene corrisposta – ai sensi del **co. 3 dell'art. 10 DPR ult. citato** – "*a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro*". Ne consegue dunque che detta indennità spetta al dipendente solo per compensarlo del disagio derivante dall'essere *richiamato in servizio* in una giornata programmata di riposo (e proprio per tale motivo è considerata un'indennità), indipendentemente dalla circostanza per la quale la prestazione effettuata in quel dato giorno possa essere o meno remunerata – in tutto o in parte – come straordinario. L'attribuzione dello straordinario al dipendente viene infatti effettuata – anche in questo caso – alla fine della settimana ed a decorrere dalla 37° ora lavorata.

E' chiaro che l'accertamento delle "*sopravvenute inderogabili esigenze di servizio*" che legittimano l'Amministrazione a *chiamare* il dipendente a prestare la propria opera nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale va comunque sottoposto all'attento e scrupoloso vaglio delle competenti Direzioni.

E' però evidente che tale presupposto non sussiste – e dunque l'indennità non va corrisposta - nel caso in cui l'effettuazione della prestazione in parola sia stata chiesta formalmente dal dipendente, come accade nella prassi del c.d. "accumulo dei riposi", i cui eccessi vanno senz'altro impediti. Anche in tal caso sarà cura delle Direzioni acquisire - con tutte le formalità del caso – la richiesta esplicita del dipendente di prestare la propria opera nel giorno destinato al riposo settimanale.

\* \* \*

**3) il diritto al riposo-recupero spetta al dipendente nella misura prevista dai commi 3 e 4 del predetto art. 10.**

In tutte le ipotesi sopra descritte va ovviamente sottolineato che rimane *comunque salvo* il diritto/dovere del dipendente al **recupero del riposo settimanale non fruito** entro le 2 settimane successive, così come disposto dall'art. 11 co. 5 della Legge 395/90 e dal co. 3 dello stesso art. 10 del DPR 170/07 ("*fermo restando il diritto al recupero...*").

Nel caso in cui il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una **festività infrasettimanale**, il co. 4 è esplicito nel concedere al dipendente un *ulteriore* giorno di riposo da fruire invece "*...entro le 4 settimane successive.*"

Resta altresì invariata la possibilità per il personale, secondo quanto previsto dall'art. 11 del vigente Accordo Quadro Nazionale, di trasformare le ore di straordinario maturate in giornate di *recupero in alternativa* alla retribuzione (c.d. **riposo compensativo**).

\* \* \*

4) ai fini del calcolo dell'orario di lavoro effettuato dal personale nel corso della settimana - e quindi dell'eventuale straordinario - le assenze dal servizio previste dall'ordinamento (malattia, permessi legge, permessi sindacali, etc.) rappresentano esclusivamente un titolo di giustificazione della mancata prestazione lavorativa nella giornata alla quale si riferiscono ma non possono costituire una posta attiva oraria da computare all'interno del monte ore settimanale contemplato dalla vigente normativa. In sintesi: le assenze sopra descritte non concorrono - ai fini dello straordinario - al calcolo del monte ore settimanale.

\* \* \*

Il seguente esempio chiarisce meglio quanto sopra affermato:

Considerato un turno di servizio articolato su 3 quadranti, un operatore di Polizia Penitenziaria potrebbe effettuare nella settimana:

- LU 8 - 16,15
- MA 16 - 00,15
- ME 8 - 16,15
- GIO assenza a vario titolo
- VE assenza a vario titolo
- SA 8 - 16,15
- DO riposo

Poiché il lavoro straordinario viene riconosciuto dopo l'espletamento delle 36 ore settimanali (punto 1) e l'unità in parola ha concretamente lavorato 33 ore settimanali (e non sono computabili nel monte ore le assenze a vario titolo, come esplicitato al punto 4) alla stessa non va riconosciuto straordinario.

Ove si applicasse un criterio diverso - a parere dello scrivente non suffragato dalla vigente normativa - al dipendente verrebbe riconosciuto un totale di 9 ore di straordinario in una settimana (2 ore al giorno), con notevoli conseguenze negative sul piano economico ove detto criterio trovasse applicazione su larga scala.

\* \* \*

Per concludere, si sottolinea ancora una volta che l'istituto del **riposo settimanale** non solo costituisce un **diritto indisponibile ed irrinunciabile** del dipendente - in quanto posto a salvaguardia delle condizioni di benessere psicofisico che l'operatore del Corpo deve sempre mantenere nel corso della sua delicata prestazione lavorativa - ma rappresenta anche un obbligo per l'Amministrazione, la quale deve programmare il servizio in modo tale da permetterne la fruizione settimanale.

Ciò detto, risulta di tutta evidenza come la prassi dell'**accumulo dei riposi** oltre le 2 settimane vada considerata illegittima e - in quanto tale - non debba essere consentita dalle Direzioni in indirizzo, che avranno cura di programmare il servizio con la fruizione del riposo-recupero settimanale.

\* \* \*

*Rebus sic stantibus*, lo scrivente è del tutto consapevole delle notevoli difficoltà che incontrano ed incontreranno le Direzioni nel garantire un'organizzazione del lavoro quale è quella prevista dalla vigente normativa, in un contesto di notevoli carenze organiche e logistiche.

Infatti, a fronte di un organico di 2.784 unità nei diversi ruoli, previsto dal D.M. del 8 febbraio 2001 in Triveneto per gli appartenenti alla Polizia Penitenziaria, questo Provveditorato si trova ad amministrare un organico effettivo di 2.400 unità di Polizia Penitenziaria, con una carenza di personale, derivante dai distacchi presso altri Istituti ed Uffici fuori Distretto, pari a circa 200 operatori del Corpo.

Tale difficoltà è ulteriormente aggravata dalla circostanza per la quale i distacchi avvengono di continuo - senza rispettare una certa periodicità e regolarità - ostacolando ancor di più le Direzioni nella delicata fase di programmazione del servizio.

Alla luce di quanto sopra si chiede dunque alla Direzione Generale del Personale e della Formazione di volere disporre l'immediato rientro del personale distaccato fuori dalle Regioni di competenza del Provveditorato del Triveneto o l'applicazione delle previsioni contenute nella Lettera Circolare GDAP 0058771-2008 del 15 febbraio 2008, che stabiliva l'obiettivo di riportare - alla data del 31 dicembre 2008 - le assegnazioni temporanee ex art. 7 DPR n. 254/99 all'1,3% (mentre attualmente ci si attesta su di un dato dell' 8,3% !).

Le Direzioni in indirizzo vorranno assicurare l'esatto adempimento di quanto sopra salvo diverso avviso della Direzione Generale del Personale e della Formazione.



Il Provveditore Regionale  
dott. Felice Bocchino